



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6777 del 2020, proposto da Sabino Rutilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Bari, Assessorato All'Urbanistica e Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Putt/P della Regione Puglia, Comune di Bari - Pos Paesaggio e Ambiente – Recupero e Riutilizzo del Territorio, non costituiti in giudizio; Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01667/2019, resa tra le parti, della sentenza del Tar Puglia – Bari, sez. III, n. 01667/2019, pubblicata in data 16.12.2019, con cui è stato respinto il ricorso n. 539 R.R. 2012 proposto dal sig. Rutilli per l’annullamento:

- della Determinazione prot. n. 272517 del 18.11.2011 a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ed avente ad oggetto: “Istanza di Condono Edilizio n. 5004 – Legge 47/1985 e ss.mm.ii istante : Rutilli Sabino DINIEGO DI SANATORIA” notificato al sig. Rutilli in data successiva al 17 gennaio 2012; di tutti gli atti al predetto presupposti e connessi, ancorché non conosciuti, specificamente compresi i seguenti:

- nota prot. n. 117676 del 12.5.2011 a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata avente ad oggetto: “Parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm.ii. – Pratica di condono Edilizio n. 5004 ex legge 47/85 e ss.mm.ii. a nome di Rutilli Sabino. Comunicazione di avvio di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L.n. 241/1990 e s.m.i.”;

- nota prot. n. 3976 del 10.1.2011 a firma della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici avente ad oggetto: “BARI-Pratica di condono edilizio n. 5004 ex lege 47/85 e s.m.i. Parere espresso ai sensi dell'art. 146 del D.lgs n. 42/04 e s.m.i.”;

- parere della “Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della legge Regione Puglia n°20/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n°2273 del 24 novembre 2009. Delibera della Giunta Regionale n°649 del 9 marzo 2010 di delega al Comune di Bari ex art. 7 della L.R. n°20/2009” del 13 settembre 2010;

- “ISTRUTTORIA per parere ex art. 32 della L.47/85 e s.m.i. – Pratica di condono n. 5004 L.47/85” del 26 novembre 2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. Davide Ponte e nessuno presente per la parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1667 del 2019 del Tar Puglia, sede di Bari, recante rigetto dell'originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari recante diniego in relazione all'istanza di condono edilizio n. 5004/86, presentata dall'interessato in data 28 marzo 1986, ai sensi della legge 47/85.

In particolare le opere oggetto delle istanze avevano ad oggetto l'ampliamento e la sopraelevazione abusive del manufatto preesistente e il diniego si basava sulla contrarietà dell'opera con l'art. 51, lett. f), della L.R. Puglia n. 56/80 e, contestualmente, con le NTA del PUTT/p approvato in data 15 dicembre 2000, trattandosi di abuso realizzato su area litoranea, soggetta a vincolo paesaggistico.

2. All'esito del giudizio di prime cure il Tar condivideva i motivi di diniego, rigettando le censure dedotte.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- in merito al rigetto del primo motivo di ricorso, violazione degli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/85, 142 D. Lgs. 42/04 e 51 L.R. n. 56/80, delle NTA PUTT/p della Regione Puglia, violazione del principio di affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto il vincolo della legge regionale era decaduto;
- in merito al rigetto del secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, violazione dell'art. 146 co. 8 del D.Lgs n. 42/04 o in alternativa rimessione al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a. per nullità della sentenza, difetto di motivazione. L'amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

3. Alla pubblica udienza del 29 febbraio 2024 la causa passava in decisione.

4. L'appello è infondato.

5. A fronte della pacifica consistenza degli abusi, oggetto dell'istanza di condono denegata, nonché della relativa collocazione nella fascia costiera dei trecento metri dal mare, assume rilievo dirimente l'orientamento per cui ai fini della sanatoria edilizia per un fabbricato realizzato nella fascia di vincolo paesaggistico ex lege trova applicazione la normativa statale ex art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per la quale non sono suscettibili di sanatoria gli immobili che siano in contrasto con i vincoli - imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici - ove questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse; pertanto la costruzione abusiva in un'area soggetta a vincolo idrogeologico non può essere condonata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/11/2017, n. 5617).

6. Con particolare riferimento al contesto territoriale in questione, nella Regione Puglia, l'art. 51 lett. f), l. reg. 31 maggio 1980, n. 56 vieta ogni opera di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, fino all'entrata in vigore dei piani paesistico-territoriali, con la conseguenza che è legittimo il diniego di condono edilizio per un'opera ricadente all'interno della fascia di rispetto posta da detta norma, la quale, ben lungi dal contribuire con una mera misura di salvaguardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali, cui fa riferimento l'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per escludere la sanatoria di opere edilizie abusive, ossia un vincolo d'inedificabilità assoluta, ancorché a termine (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 26/06/2017 , n. 3103).

7. Peraltro, se per un verso la disciplina regionale trova coerenza in quella statale di cui all'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, che detta analoga fascia soggetta a vincolo (non transitorio), per un altro verso lo stesso piano paesistico regionale è stato posto a fondamento della determinazione contestata, in quanto teso a confermare la sussistenza del vincolo ostativo al richiesto condono.

8. Quanto sin qui evidenziato assume rilievo dirimente in ordine ai vizi dedotti rispetto ai motivi di diniego posti a base dell'impugnato rigetto del condono.

9. Il diniego impugnato risulta poi accompagnato da una adeguata motivazione, sia in termini di ricostruzione del contesto coinvolto e degli abusi accertati, sia in relazione alle ragioni ostative al rilascio della richiesta sanatoria speciale.

10. Peraltro, il rigetto risulta basato su di una pluralità di motivi, in termini tali da ritenere applicabile altresì il consolidato principio a mente del quale in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, al fine di rigettare l'intero

ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, il provvedimento amministrativo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giudiziale (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 24/03/2023 , n. 3023). Nel caso di specie il diniego si basa su di una pluralità di concorrenti elementi valutativi contrari all'assenso: agli abusi, ultimati nel 1983, si applica la L.R. n. 56/80 (art. 51, lett f), ed il relativo divieto vincolistico; considerato che per la parte di territorio in esame vige il regime di tutela del PUTT/p e sono efficaci le prescrizioni ed indirizzi di tutela del Paesaggio; sussiste un effettivo contrasto della pluralità di opere abusive (consistenti in ampliamento planovolumetrico di immobile preesistente, edificato ante 1967), non ubicate in area individuata come "territorio costruito", ex comma 1 art. 1.03 N.T.A. del PUTT/p - con gli obiettivi di cui al Titolo I – art. 1.01 delle N.T.A. del PUTT/p, finalizzati a rendere compatibili la qualità del paesaggio ed il suo uso sociale, attesa la valutata modificazione dell'assetto del territorio in termini evidentemente incompatibili con la tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nelle forme di legge; è stato riscontrato il contrasto anche con la disciplina di tutela, salvaguardia e valorizzazione del PUTT/P, quale zona litoranea, stante la verificata non compatibilità dell'opera con la qualificazione paesaggistica dell'ambito di intervento; anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia di Bari (29.12.2010) si è espressa con parere obbligatorio e vincolante in termini contrari, ai fini dell'art. 32 L. n. 47/85.

11. Prima facie infondato è poi anche il secondo motivo di appello, nella parte concernente la richiesta di annullamento con rinvio per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

11.1 In linea generale, va ribadito che eventuali vizi della motivazione, corrispondenti alla violazione del principio recato dall' art. 112 c.p.c., non comportano il rinvio della causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a ., ben potendo essere emendati in sede di appello in virtù dell'effetto devolutivo (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 09/04/2020 , n. 2349).

11.2 Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata contiene una espressa ed articolata motivazione in ordine alle ragioni poste alla base del rigetto del gravame, in termini coerenti agli orientamenti di questo Consiglio di Stato sull'ostatività al condono edilizio in caso di vincoli di inedificabilità assoluta.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Ponte

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro